



*Comune di San Sperate*

*Provincia di Cagliari*

*Via Sassari, 12 cap 09026 Partita IVA 01423040920*

*Tel. 070/960040218 FAX 070/96040231*

*Internet: [www.sansperate.net](http://www.sansperate.net)*

San Sperate, 05.04.2013

Prot. N. 3718

## GARA INFORMALE

AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D. LGS. 163/06 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE COMUNICAZIONE ED ASSISTENZA TECNICA ECOMANIFESTAZIONE "SAGRA DELLE PESCHE" NELL'AMBITO DELLE AZIONI INNOVATIVE E SPERIMENTALI DEL PIANO DI AZIONE AMBIENTALE REGIONALE POR FESR 2007/2013 ASSE IV LINEA DI ATTIVITA' 4.1.2b – INTERVENTO 3  
CIG ZEE08DD814

## FAQ RISPOSTE A QUESITI

Domanda:

In merito alla lettera d'invito pag. 5 paragrafo 9.3 lettera C - Dichiarazioni di almeno un istituto bancario o intermediario ai sensi del D.lgs. 385/1993 attestanti la serietà e la solidità dell'impresa nonché la disponibilità di mezzi finanziari tali da poter assumere la gestione del servizio richiesta nel presente appalto.

E' possibile sapere se, la ditta partecipante ..... nell'ipotesi in cui non ottenesse in tempo la dichiarazione dell'istituto bancario o intermediario ai sensi del D.lgs 385/1993, pur avendo inoltrato la richiesta, possa presentare un'autocertificazione in cui si dichiara la serietà e la disponibilità economica, e pertanto si possa ugualmente partecipare senza l'esclusione, inoltrando la dichiarazione dell'istituto bancario o dell'intermediario al momento del suo ricevimento.

Risposta:

Si specifica che in merito ai requisiti di capacità economico finanziaria delle ditte partecipanti alla procedura negoziata in oggetto, nelle ipotesi in cui le ditte non siano in grado di presentare le referenze richieste in sede di lettera di invito (nello specifico Dichiarazioni di almeno un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del D.lgs. 385/1993 attestanti la serietà e la solidità economica dell'impresa nonché la disponibilità di mezzi finanziari tali poter assumere la gestione del servizio richiesta nel presente appalto di cui pag. 5 paragrafo 9.3 lettera C) della lettera di invito) questi possono essere dimostrati dalla ditta mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla Amministrazione.

Nello specifico l'Amministrazione Comunale, nel rispetto dei principi di ragionevolezza e di imparzialità che regolano il legittimo esercizio della discrezionalità amministrativa fa riferimento alla segnalazione dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato n. AS251 del 07.02.2003 nella quale si attesta esplicitamente che: ... *i requisiti di idoneità e di solidità economica e finanziaria*



*richiesti alle imprese ai fini della partecipazione alle gare d'appalto devono rispondere a esigenze oggettive dell'amministrazione e, più in generale, ai principi di ragionevolezza e di imparzialità che regolano il legittimo esercizio della discrezionalità amministrativa".*

*D'altra parte, la definizione dei requisiti economico-finanziari deve valutarsi alla luce delle disposizioni contenute nell'art. 13 del Decreto Legislativo 24 luglio 1992, n. 358 (come modificato dal Decreto Legislativo 20 ottobre 1998, n. 402), costituenti la normativa di riferimento per gli appalti pubblici di forniture di beni e, per gli appalti di pubblici servizi, nell'art. 13 del Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 157 (come modificato dalla Legge 1° marzo 2002, n. 39), che al primo rinvia. In particolare, il comma 1 dell'articolo 13 del D.Lgs. 358/92 prevede espressamente che la capacità economico-finanziaria possa essere dimostrata mediante una dichiarazione attestante il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo a forniture identiche a quella oggetto della gara realizzate negli ultimi tre esercizi (dichiarazione da presentarsi in via alternativa o cumulativa a idonee dichiarazioni bancarie e bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa); il comma 3 opportunamente specifica che, "se il fornitore non è in grado, per giustificati motivi, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dall'amministrazione".*

*Alla luce delle precedenti considerazioni, l'Autorità auspica l'inserimento nei bandi di gara dei seguenti requisiti:*

*i) l'attestazione di un livello di fatturato specifico conseguito cumulativamente nel biennio precedente all'espletamento della gara di ammontare non superiore al valore massimo della fornitura indicato nel bando, da computarsi con riferimento al medesimo arco temporale preso a base per il calcolo del fatturato specifico;*

*ii) in alternativa al requisito di un determinato livello del fatturato globale, l'attestazione del possesso di requisiti in grado di fornire un'adeguata garanzia all'ente appaltante senza tuttavia costituire un ostacolo eccessivo alla partecipazione, quali, ad esempio, il possesso di una referenza bancaria rilasciata da un primario istituto di credito;*

*iii) il rinvio esplicito al contenuto dell'art. 13, comma 3, D.Lgs. 24 luglio 1992, n. 358 (o dell'omologa disposizione di cui all'art. 13, comma 3, D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157), che consente alle imprese di provare la propria capacità economica e finanziaria mediante il deposito di documentazione alternativa al bilancio, anche al fine di evitare la preclusione alla gara per le imprese la cui costituzione è avvenuta in tempi immediatamente precedenti alla pubblicazione del bando;*

*iv) il deposito di una cauzione provvisoria il cui importo sia calcolato sulla base del valore annuale della fornitura, atteso che la funzione di tale garanzia risiede soltanto nell'assicurare la partecipazione alla gara da parte delle imprese e non l'esecuzione delle forniture.*

*Pertanto, i requisiti di capacità economico finanziaria possono essere dimostrati o tramite la dichiarazione di almeno un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del D.lgs. 385/1993 o tramite una o più attestazioni di cui sopra.*

Il Responsabile del Servizio  
Dott.ssa Iride Atzori